Per fruire della detrazione per ristrutturazione è necessario che i pagamenti delle spese sostenute vengano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Con decorrenza 1° luglio 2010, è fatto obbligo per le banche e le Poste Italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Non si può riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento.

Nel caso in cui, in presenza di tutti gli altri requisiti, nella causale del bonifico, il contribuente abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell'agevolazione per la riqualificazione energetica in luogo di quella prevista per le ristrutturazioni edilizie, ma la banca abbia regolarmente applicato la ritenuta del 4%, si ha diritto alla detrazione. Allo stesso modo, se per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi della ristrutturazione edilizia in luogo di quelli della riqualificazione energetica, si ha diritto alla detrazione.